

Regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazione per gli appostamenti fissi (Delibera di Consiglio n. 60 del 29 luglio 1997)

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri e disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli appostamenti.

Art. 2

Il numero massimo di appostamenti fissi autorizzabili è 2.180 e cioè, come prevede il comma 3 dell'art. 5 della Legge 157/92, quelli autorizzati nella stagione venatoria 1989/90.

Art. 3

Nel territorio di ciascun Comune è fissato un numero massimo di appostamenti autorizzabili, pari a 4 ogni 1.000 ettari della superficie totale arrotondata per eccesso.

Art. 4

Il limite previsto nell'articolo precedente non viene applicato per:

- gli appostamenti fissi la cui titolarità richieda l'opzione di caccia "B", già autorizzati nelle passate stagioni venatorie o che verranno autorizzati in futuro;
- i titolari di appostamenti fissi al colombaccio autorizzati a partire dalla stagione venatoria 1989/90 e fino alla stagione venatoria 1996/97.

Art. 5

La somma degli appostamenti fissi citati nell'articolo precedente può anche superare la disponibilità di ogni singolo Comune calcolata secondo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 6

Qualora in un Comune, dopo aver calcolato il numero degli appostamenti fissi di cui all'art. 4, rimane disponibilità, possono essere autorizzati annualmente, appostamenti che non prevedono la scelta della forma di caccia di tipo "B". Tali autorizzazioni possono essere rilasciate, come prevede il combinato disposto del comma 4 dell'art. 5 della Legge 157/92 e dell'art. 6 del R.R. n. 15/95, prioritariamente agli ultrasessantenni e ai portatori di impedimenti fisici all'esercizio di caccia vagante, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

L'eventuale ulteriore capienza è destinata, secondo l'ordine di presentazione delle domande, a coloro che ne hanno fatto richiesta e che non rientrano nelle categorie sopra indicate.